Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3642

Determinazione n. 1460 del 02/11/2026

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AGGIORNAMENTO DEL NOMINATIVO DEL GESTORE DELLO STABILIMENTO E DEI DATI ANAGRAFICI DELL'ATTIVITÀ INDICATI NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 1498 DEL 12/12/2023 - DITTA AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL - SEDE LEGALE IN VIA SCOLMATORE C.M. COMUNE DI CASCINA (PI) - STABILIMENTO IN STRADA DELL'ACQUABONA SN COMUNE DI PESARO (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E TRASPORTO DI RIFIUTI CONTO TERZI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"*.
- l'AUA adottata relativamente allo stabilimento in oggetto con determinazione n° 1498 del 12/12/2023.

VISTA E CONDIVISA la relazione istruttoria avente protocollo n° 44948 del 30/10/2026, firmata dalla responsabile dell'endoprocedimento provinciale Dott.ssa Monica Angelini, redatta in base all'esito complessivo dell'istruttoria, dalla quale si evince che sussistono i presupposti per l'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto, relazione di cui qui di seguito si riporta un estratto:

"[OMISSIS]

VISTA la documentazione acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 35887 del 20/08/2026, successivamente integrata con documentazione assunta agli atti con protocollo n° 42727 del 14/10/2026, a mezzo della quale il gestore dello stabilimento in oggetto della ditta AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI Srl, in relazione all'autorizzazione di che trattasi, ha comunicato le seguenti variazioni:

- effettive dal giorno 20/02/2026:

- legale rappresentante e gestore dello stabilimento: Sig. Dante Frati in luogo di Sig. Ettore Pagnini;

- effettive dal giorno 01/09/2026:

- sede legale: Via Scolmatore C.M.Comune di Cascina (PI) in luogo di Strada dell'Acquabona sn Comune di Pesaro (PU);

- denominazione: AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI Srl in luogo di P.E. Srl;

- Partita IVA: 01206790501 in luogo di 00344610415.

VALUTATA per quanto di competenza, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della documentazione presentata, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto.

PRESO ATTO

- che, per effetto delle suddette variazioni, il quadro aggiornato dei dati aziendali rilevanti ai fini dell'AUA è il seguente:

- legale rappresentante e gestore dello stabilimento: Sig. Dante Frati;

- sede legale: Via Scolmatore C.M.Comune di Cascina (PI);

- denominazione: AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI Srl;

- Partita IVA: 01206790501.

- che, come risulta dalla suddetta documentazione assunta agli atti con protocollo n° 35887 del 20/08/2026, successivamente integrata con documentazione assunta agli atti con protocollo n° 42727 del 14/10/2026 e dalla visura camerale, il suddetto quadro risulta efficace, per effetto dell'atto o del contratto che ha prodotto le variazioni di che trattasi, a partire dal 20/02/2026 per il legale rappresentante e gestore dello stabilimento e a partire dal 01/09/2026 per gli altri dati;

- che, a mezzo della documentazione sopra richiamata, il gestore dello stabilimento ha dichiarato che le caratteristiche dell'attività svolta (consistente in recupero di rifiuti non pericolosi e trasporto di rifiuti conto terzi) e i relativi impatti ambientali resteranno invariati rispetto a quanto autorizzato e che, pertanto, l'attività continuerà a svolgersi nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalla richiamata autorizzazione e di tutte quelle previste nella vigente normativa.

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013 sancisce che, in caso di modifiche non sostanziali, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione, e che tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

PRESO ATTO
- che, come risulta dalla visura camerale, il Sig. Dante Frati, avente il ruolo di Presidente Consiglio di Amministrazione, è legale rappresentante della ditta in oggetto;
- che il Sig. Dante Frati ha sottoscritto la comunicazione concernente le variazioni di che trattasi in qualità di gestore dello stabilimento.

RITENUTO
- che sia opportuno aggiornare l'autorizzazione in oggetto al fine di allinearla alle variazioni intervenute;
- che, sotto il profilo tecnico, le variazioni di che trattasi possano essere considerate non sostanziali rispetto alla situazione autorizzata in quanto non riguardanti le caratteristiche intrinseche del ciclo produttivo.

[OMISSIS]

Per tutto quanto sopra, all'esito dell'istruttoria condotta, la sottoscritta Monica Angelini, funzionaria dell'Ufficio 3.4.1 "Autorizzazioni uniche ambientali (AUA)" della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di responsabile dell'endoprocedimento provinciale, ritenendone sussistenti i presupposti, propone al Dirigente del Servizio 3 "AMBIENTE – URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE 'GOLA DEL FURLO' – ATTIVITÀ ESTRATTIVE" l'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto limitatamente al nominativo del gestore dello stabilimento e ai dati anagrafici dell'attività.

[OMISSIS]"

PRESO ATTO

- che la Dott.ssa Monica Angelini, responsabile dell'endoprocedimento provinciale, e il Dott. Tommaso Lani, titolare della E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche", a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'endoprocedimento provinciale, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;

- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, e in particolare:
 1. l'articolo 107 concernente *"Funzioni e le responsabilità della dirigenza"*;
 2. l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l'articolo 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti"*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 13 del 10/06/2014, come successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

VISTO ALTRESÌ l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal Dott. Tommaso Lani, titolare della E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche".

EVIDENZIATO

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità

contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO

- che l'autorità competente all'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'AUA è la Provincia di Pesaro e Urbino in virtù sia dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, sia del quadro normativo richiamato in premessa;
- che l'autorità competente all'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Provincia di Pesaro e Urbino in virtù sia dell'articolo 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, sia dell'articolo 269, comma 11-bis;
- che il provvedimento di aggiornamento dell'AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dal SUAP ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160;
- che, per quanto sopra, l'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'AUA da parte della Provincia di Pesaro e Urbino si qualifica come atto endoprocedimentale e che, pertanto, rimangono in capo al SUAP responsabile del procedimento le verifiche in materia di assolvimento dell'imposta di bollo.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1 - Di aggiornare ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 – su comunicazione del gestore *pro tempore* come identificato al punto 3, lettera a) – **l'autorizzazione unica ambientale n° 1498 del 12/12/2023,** adottata con riferimento allo stabilimento in Strada dell'Acquabona sn Comune di

Pesaro (PU), per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi e trasporto di rifiuti conto terzi da parte della ditta AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI Srl, avente Partita IVA 01206790501.

2 - Di stabilire:

a) che il presente provvedimento aggiorna l'autorizzazione di che trattasi relativamente alle seguenti informazioni:

- legale rappresentante e gestore dello stabilimento: Sig. Dante Frati in luogo di Sig. Ettore Pagnini;
- sede legale: Via Scolmatore C.M. Comune di Cascina (PI) in luogo di Strada dell'Acquabona sn Comune di Pesaro (PU);
- denominazione: AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI Srl in luogo di P.E. Srl;
- Partita IVA: 01206790501 in luogo di 00344610415.

b) che, per effetto delle suddette variazioni, il quadro aggiornato dei dati aziendali rilevanti ai fini dell'AUA è il seguente:

- legale rappresentante e gestore dello stabilimento: Sig. Dante Frati;
- sede legale: Via Scolmatore C.M. Comune di Cascina (PI);
- denominazione: AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI Srl;
- Partita IVA: 01206790501.

c) che restano fatte salve e immutate le prescrizioni, le avvertenze generali e quant'altro stabilito nella suddetta AUA adottata con determinazione n° 1498 del 12/12/2023 e che, pertanto, sono da intendersi confermate le prescrizioni stabilite nei seguenti documenti allegati, quali parti integranti e sostanziali, alla suddetta determinazione:

- documento istruttorio inerente al recupero di rifiuti in procedura semplificata avente protocollo n° 43736 del 28/11/2023;
- documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera avente protocollo n° 45234 del 11/12/2023.

3 - Di precisare:

a) che il gestore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013 è la società AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI Srl nella persona del legale rappresentante Sig. Dante Frati;

b) che la variazione del gestore, e inoltre quella della denominazione e ragione sociale, quella della Partita IVA e quella della sede legale, vengono comunicate tramite SUAP; in particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la variazione del gestore è comunicata

secondo le tempistiche prescritte dall'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 a pena della sanzione stabilita dall'articolo 279, comma 1, del medesimo decreto;

c) che il presente atto si connette organicamente all'autorizzazione adottata con determinazione n° 1498 del 12/12/2023 di cui aggiorna ulteriormente il contenuto con effetto dal 20/02/2026 e dal 01/09/2026, date nelle quali, come dichiarato dal gestore a mezzo della richiamata documentazione, sono efficaci le variazioni comunicate, sulla base degli atti e dei contratti che le hanno prodotte;

d) che il presente atto non incide sulla durata quindicennale della suddetta autorizzazione;

e) che il presente atto non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività, né i titoli abilitativi e i provvedimenti di competenza comunale in materia urbanistico-edilizia e, giusto regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, in materia igienico-sanitaria;

f) che il presente atto si intende adottato fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi.

4 - Di disporre che il presente atto venga inviato al SUAP per i successivi adempimenti di competenza.

5 - Di stabilire che è fatto obbligo al gestore di conservare l'autorizzazione adottata con determinazione n° 1498 del 12/12/2023 e il presente atto, per tutto il loro periodo di validità, presso lo stabilimento; in caso di inosservanza, saranno adottati specifici provvedimenti di diffida ad adempiere.

6 - Di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33.

7 - Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 19 febbraio 2026, n° 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n° 50.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AGGIORNAMENTO DEL NOMINATIVO DEL GESTORE DELLO STABILIMENTO E DEI DATI ANAGRAFICI DELL'ATTIVITÀ INDICATI NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 1498 DEL 12/12/2023 - DITTA AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL - SEDE LEGALE IN VIA SCOLMATORE C.M. COMUNE DI CASCINA (PI) - STABILIMENTO IN STRADA DELL'ACQUABONA SN COMUNE DI PESARO (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E TRASPORTO DI RIFIUTI CONTO TERZI.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3642 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 30/10/2026

Il Titolare di Elevata Qualificazione 3.4
Dott. Tommaso Lani
sottoscritto con firma elettronica